



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 2 Economico Finanziario

Tel. 0381.668045

e-mail: ragio@comune.cilavegna.pv.it

SERVIZIO 2

“ECONOMICO FINANZIARIO”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 35 DEL 23/03/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19 - ANNO 2022. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'Art.106 del D.L. n. 34/2020 ha istituito un Fondo per garantire agli Enti Locali le risorse necessarie per espletare le funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse alla emergenza COVID-19, come ulteriore misura di sostegno agli Enti, rispetto ai diversi ristori specifici (sanificazione, maggiori spese per il sociale, ecc.) previsti per far fronte agli effetti della emergenza sanitaria. Il successivo art. 39 del D.L. n. 104/2020, oltre ad incrementare le risorse destinate al Fondo funzioni fondamentali, ha introdotto un obbligo di certificazione del Fondo;

PRESO ATTO CHE entro il 31 Maggio 2023 gli Enti Locali dovranno trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato una certificazione attestante la perdita di gettito connessa al Coronavirus, al netto delle minori spesa e delle risorse assegnate a vario titolo a titolo di ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla emergenza sanitaria, tenendo conto anche degli impieghi del contributo straordinario erogato per garantire la continuità dei servizi ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.L. 17/2022;

RILEVATA quindi la necessità di procedere all'affidamento di un incarico esterno per lo svolgimento del servizio;

RITENUTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso alle centrali uniche di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- l'obbligo di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
- l'obbligo di far ricorso al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (per effetto del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 2019, che ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal 1° gennaio 2019 le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario);

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che, al comma 2, dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii. (provvedimento di correzione pubblicato in G.U. - Serie Generale - n. 164 del 15.07.2016 e D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), ed in particolare i seguenti articoli:

- a) l'articolo 29, sui principi in materia di trasparenza;
- b) l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- c) l'articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;
- d) l'articolo 33, sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- e) l'articolo 35, sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- f) l'articolo 36, sui contratti sotto soglia;
- g) l'articolo 80, sui motivi di esclusione;
- h) l'articolo 95, sui criteri di aggiudicazione;

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che il presente affidamento ha le seguenti caratteristiche:

- il fine da perseguire è quello di ottemperare a quanto previsto dall'Art.2 Comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014 che ha reso obbligatoria l'elaborazione e la predisposizione della contabilità economico-patrimoniale;

- l'oggetto del contratto è la predisposizione ed elaborazione della contabilità economico patrimoniale dell'Ente;

- il contratto avrà la forma della scrittura privata non autenticata e sarà stipulato mediante lo scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 1326 C.C.;

- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, ricorrendo alla negoziazione diretta con un solo soggetto invitando un'unica ditta, per economicità di gestione, in considerazione della natura e dell'importo della fornitura in parola;

VISTA l'offerta presentata dalla Ditta Delfino & Partners, accettata in data 12/05/2021 a mezzo email, agli atti:

- servizio di supporto per la predisposizione della Certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali COVID-19 anno 2022 cosiddetto Fondone: € 1.200,00 + Iva 22%;

RITENUTO procedere all'affidamento del servizio suindicato;

QUANTIFICATO pertanto l'importo della spesa in euro 1.464,00.=-;

GIUDICATO congruo il prezzo dell'offerta;

VISTA la determinazione dell'ANAC (ex AVCP) n. 4 del 07.07.2011 in tema di "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*", successivamente modificata con delibera n. 556 del 31.05.2017;

ACQUISITO per via telematica sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice identificativo di gara (Smart CIG) n. ZE93A9540D ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

VISTI l'art. 27, comma 1, del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 2.02.2017;

VISTO l'art. 163 – comma 5 – lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, Parte II, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

VISTO che il Bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 46 del 29.12.2022;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 19/05/2022, prot. n. 4151, di individuazione del Responsabile del Servizio 2 “economico – Finanziario” nel dipendente Dott. Marco BAGNOLI con decorrenza 20/05/2022 e sino a scadenza del mandato elettivo;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 3 del 12.01.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023/2025;

DETERMINA

1. **di affidare**, per le causali esposte in premessa alla Ditta NeoPA srl di Alessandria il servizio di supporto per la predisposizione della Certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali COVID-19 cosiddetto Fondone – anno 2022;
2. **di impegnare** la spesa di € 1.464,00.= IVA compresa, sul cap. 1076 – cod. 01.02.1 – del bilancio per l’esercizio 2023 – alla voce: “Spese per collaborazioni e consulenze esterne di alto contenuto professionale”;
3. **di demandare** a successivi atti la liquidazione delle fatture fatte pervenire dalla Ditta NeoPA srl di Alessandria;
4. **di dare atto** che la presente determina verrà affissa all’Albo Pretorio di questo comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Marco BAGNOLI
(firmato digitalmente)